

num. 14., qui adhuc in matrimonio degit, ac liberis dat operam, tametsi unus sit uxoris vir, nequaquam tamen ad Diaconi, Presbyteri, Episcopi, aut Hypodiaconi ordinem admittit Ecclesia, sed eam dumtaxat, qui ab unius uxoris consuetudine sese continuerit, aut ea sit orbatus. Quod in illis locis præcipue fit, ubi Ecclesiastici Canones accuratè servantur.

Vera cosa è, che nel Concilio Ancirano, il quale poco prima del Concilio di Neocesarea suddetto fu celebrato, al can. 9. fu ordinato; Diaconi quicumque ordinantur, si in ipsa ordinatione protestati sunt, & dixerint, velle se conjugio copulari, quia sic manere non possunt: Hi si postmodum uxores duxerint, in ministerio mancant, propterea quod eis Episcopus licentiam dedit. Quicumque sanè tacuerint, & susceperint manus impositionem, professi continentiam, & postea nuptiis obligati sunt, à ministerio cessare debebunt. Questa non però, oltre all' essere stata una eccezione, la quale anzi che la generale regola distrugga, più presto la stabilisce, e la rafferma, fu ancor essa fatta a tempo, ed a cagione della penuria de' Ministri, per la quale in que' tempi le Chiese dell'Oriente pativan molto. Oltre a che da questo canone sol si raccoglie, che la legge del Celibato ne' Cherici divina non sia, la quale solamente è quella, che dispensa non ammette, nè da altra ecclesiastica legge puo eccezione ricevere. Il che noi volentieri il confessiamo, siccome ancor più sopra bastevolmente spiegati ci siamo. Ma non pruovasi non però da esso, che la legge ecclesiastica del Celibato in que' tempi non fosse; altrimenti a che eccettuarne alcuni, se non era per tutti stabilita la legge? A che dispensarne il particolare di alcuni casi, se la leg-